

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI GRISSINI – FETTE BISCOTTATE E BISCOTTI SECCHI O DELLA PRIMA INFANZIA

Art. 1 Oggetto e durata

Il presente capitolato ha per oggetto la somministrazione di grissini – fette biscottate e biscotti secchi o della prima infanzia occorrente per le mense comunali.

La durata della somministrazione è fissata dal 1° Ottobre 2008 al 30 Settembre 2009. Il Comune di Acqui Terme ha tuttavia la facoltà di richiedere la prosecuzione della somministrazione anche dopo la scadenza del termine per un massimo di mesi 3 durante i quali la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la fornitura alle stesse condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 2 Descrizione della somministrazione

I grissini devono essere:

- 1) - preconfezionati in piccole unità;
- 2) preparati con farina di grano tenero di tipo 00 o 0 con aggiunta di oli o grassi alimentari di origine vegetale.

I crackers – fette biscottate dovranno essere:

- 3) - preconfezionati;
- 4) - preparati con sfarinati di cereali, anche integrali, con eventuali aggiunte di oli o grassi alimentari
- 5) di origine vegetale, senza additivi alimentari, possibilmente senza sale aggiunto.

I biscotti secchi o della prima infanzia (prodotti dolciari da forno) dovranno essere:

- 6) - con impiego di farina di grano tenero di tipo: 0, 00, integrale;
- 7) - senza l'impiego di additivi alimentari aggiunti;
- 8) - con l'esclusivo impiego di zucchero (saccarosio) e/o miele;
- 9) - preconfezionati in confezioni originali sigillate con le indicazioni obbligatorie;
- 10) - senza impiego di strutto e di oli o grassi idrogenati di origine animale.

QUANTITA'

Il fabbisogno complessivo annuo, previsto in via approssimativa di 10.000 unità per le confezioni di grissini torinesi, fette biscottate e biscotti secchi.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Deve essere garantita la fornitura dei grissini torinesi.

Art. 3 Igiene

Il fornitore nel dar corso alle sue forniture dovrà adottare le misure necessarie per garantire l'igiene della merce secondo le disposizioni indicate dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n° 155.

Art. 4 Decorrenza degli effetti giuridici del contratto.

L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la ditta che risulterà aggiudicataria mentre per il Comune la decorrenza degli effetti giuridici resterà subordinata all'esecutività del provvedimento di aggiudicazione nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti nel presente procedimento.

Art. 5 Consegne e controlli

Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno comunicati (anche telefonicamente) dal personale addetto al servizio refezione presso le mense comunali.

Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, ecc.) I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso i centri di refezione. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato a personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna. Nel corso della fornitura il Comune può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di fiducia, la corrispondenza di casi alle condizioni pattuite in sede di gara. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei quanto a composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli del Comune e la firma dell'incaricato del Servizio Economato e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza agisce in nome e per conto di lui. Due dei campioni restano al Comune mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita contestata. Il fornitore inoltre dovrà rispondere di qualunque danno possa derivare alla somministrazione.

Art. 6 Deposito cauzionale

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà versare alla Tesoreria del Comune, se richiesto, un deposito cauzionale nella misura del 5% calcolato sull'importo della fornitura al netto dell'IVA dovuta ai sensi di legge. Tale cauzione deve essere effettuata in una delle seguenti forme.

- 11) deposito presso il Tesoriere di numerario vincolato per il ritiro al benessere del Comune;
- 12) deposito presso il Tesoriere di titoli di stato o garantiti dallo Stato valutati al prezzo di borsa alla data del contratto;
- 13) presentazione di specifica fideiussione bancaria o di altri istituti ed aziende autorizzate.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Gli interessi eventualmente prodotti dai depositi definitivi sono liberamente esigibili dal depositante. Nessun onere per interessi può far carico al Comune.

Art. 7 Documenti da presentare a seguito di aggiudicazione

La ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione prevista nella vigente legislazione antimafia che le verrà richiesta dal Comune con apposita nota scritta entro dieci giorni dal ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine il Comune si riserva la facoltà di risolvere senza ulteriore preavviso ogni rapporto in corso

Art. 8 Responsabilità del fornitore

L'appaltatore si assumerà ogni responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'appalto, tenendo in ogni caso manlevato il Comune ed i propri funzionari da qualsivoglia responsabilità.

Art. 9. Contestazioni

Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dai controlli esperiti nelle forme di cui all'art. 5, il Comune ha diritto di respingere, ed il fornitore ha l'obbligo di ritirare, la merce che all'atto della consegna risultasse di caratteristiche diverse da quelle pattuite in sede di aggiudicazione o per altre ragioni, inaccettabili. In tale modo il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri

corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora la merce rifiutata non venisse tempestivamente ritirata dal fornitore, il Comune non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, il Comune si riserva la facoltà di approvvigionarsi della stessa merce altrove con spese a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quella pattuite.

Art. 10. Inadempienze – penalità – recesso

Il fornitore che consegna i beni di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti ed in tal caso il Comune può applicare una penale a carico del fornitore inadempiente, pari al cinque per cento dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, ovvero per ogni ora di ritardo o frazione di essa ove la fornitura deve essere effettuata quotidianamente entro una determinata ora. In caso di recidiva nelle inadempienze indicate al precedente comma, il Comune ha facoltà di applicare a carico del fornitore ulteriori penali di entità variabili da sei al venti per cento delle merci ordinate. In caso di fornitura di beni e nel caso di inadempimenti, il Comune si

riserva la facoltà di risolvere il contratto con salvezza di richiedere i danni sofferti. Delle inadempienze fanno prova, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, soltanto i processi verbali redatti dal responsabile del servizio competente, alla presenza e con la firma di due testimoni.

E' accordato al Comune il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, ciò anche parzialmente, senza per ciò stesso che debba essere corrisposto alcun indennizzo. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera racc.ta A.R., ed avrà effetto quindici giorni dopo il ricevimento di tale comunicazione.

Art. 11. Perdita del deposito cauzionale e risoluzione del contratto.

Nel caso di danno derivante da inadempienze del fornitore, il Comune ha facoltà di trattenere, a titolo di penale, tutto o parte del deposito cauzionale, se stato richiesto, con obbligo del fornitore di reintegrarlo e rinnovarlo, sempre che il Comune non deliberi la risoluzione del contratto, incamerando definitivamente il deposito stesso. Il Comune ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici dei quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto del Comune alla rifusione dei danni di qualsiasi genere derivanti dalla cessazione in tronco della fornitura.

Il fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, se stato richiesto, senza poter elevare proteste o, eccezioni, salva la rifusione del maggior danno, qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

Art. 12. Quantità dei beni da fornire

Le quantità relative ai fabbisogni occorrenti a questo Comune indicati nel presente capitolato speciale o sugli schemi in offerta allegati sono indicativi essendo il consumo non esattamente prevedibile in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e all'utilizzo della merce fornita. Pertanto la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la quantità di merce che verrà effettivamente ordinata, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita che per quantitativi minori che per quantitativi maggiori.

Art. 13. Condizioni economiche ed aggiornamento del prezzo.

Le condizioni economiche offerte in sede di gara resteranno fisse ed invariabili per tutta la durata contrattuale della fornitura. L'eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all'art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n° 724.

Art. 14. Riserva di acquisto sul libero mercato.

In caso di ritardo o di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, il Comune potrà procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l'eventuale maggior prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito.

Art. 15. Spese contrattuali.

Tutte le eventuali spese di contratto ed ogni altra consequenziale sono a totale carico della Ditta aggiudicataria la quale dovrà presentare prima della firma del contratto, il certificato di iscrizione della C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza.

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura, e in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo di cui all'art. 5 anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

Art. 16. Pagamento della fornitura

Le fatture che di regola dovranno essere emesse con cadenza riepilogativa mensile, sono pagate tramite la Tesoreria del Comune mediante mandati diretti a favore del fornitore nei limiti e nel rispetto delle disposizioni sul patto di stabilità previsti

dall'art. 29 della Legge 289/2002. Il termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture, in originale ed in copia, devono essere corredate dalla copia dei buoni d'ordinazione. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità.

Art. 17. Firma del contratto.

L'aggiudicatario deve presentarsi al competente Ufficio del Comune per la firma del contratto entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o dalla comunicazione di essa. L'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale, se richiesto, e della fornitura aggiudicatagli senza necessità di pronuncia giudiziaria.

Art. 18. Successione a titolo universale e particolare

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno poste a carico degli eredi di lui soltanto se il Comune ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito del Comune in caso di cessione dell'azienda della ditta fornitrice, di cessione della merce, di cambio di ragione sociale nonché di fusione. La ditta che subentrerà nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche della fornitura, salvo che le condizioni risultino più vantaggiose per il Comune.

Art. 19. Conflitto interpretativo tra gli atti del procedimento ed il capitolato speciale

In caso di difformità o di contrasto tra le norme del capitolato speciale e quelle degli atti del procedimento, si applica la norma più favorevole per il Comune. Circa le indicazioni della merce offerta, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto nello schema di offerta.

Art. 20. Norme finali

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dal Comune implica per le ditte partecipanti l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato speciale il quale dovrà essere restituito controfirmato pagina per pagina in segno di conferma e accettazione. Dovranno essere specificatamente approvate per iscritto le condizioni contenute nel presente capitolato e contemplate all'art. 1341 del codice civile. L'IVA nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico del Comune. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

Art. 21 Foro competente.

Per qualsiasi controversia legata all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà unicamente competente il Foro di Acqui Terme

Art. 22. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni di legge (comunitarie, statali e regionali) oltre che del codice civile vigenti.

Acqui T.,

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECONOMATO
Dott. Armando Ivaldi**